

**STATUTO VIGENTE DAL 01/01/2008 – APPROVATO CON
REFERENDUM DEL MAGGIO 2008 E RETTIFICATO
SECONDO LE DETERMINAZIONI COVIP DEL 16/10/2008**

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, ISCRITTI

Articolo 1

1. Il Fondo integrativo del trattamento dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per il personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane é ente morale avente personalità giuridica riconosciuta con DPR 17/3/1970 n. 550.

2. Il Fondo integrativo del trattamento dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per il personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane ha sede legale in Palermo, svolge la propria attività secondo le norme del presente Statuto ed opera sotto la vigilanza della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

3. Nel presente Statuto, per brevità:

- il Fondo integrativo del trattamento dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per il personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane è denominato: "Fondo";
- la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane è denominata: "Cassa";
- la Sicilcassa S.p.A. conferitaria della Cassa, costituita a termini dell'art.1 del Decreto Legislativo 20/11/1990 n.356 di attuazione della Legge 30/7/1990 n.218, nonché la successiva società per azioni che dovesse acquisire le attività e passività gestite nel medio/lungo termine dalla predetta conferitaria, sono denominate: "Società", espresse al plurale ma riferibili sia all'unica società conferitaria che all'altra quando esistente;
- l'Assicurazione Generale Obbligatoria é denominata: "AGO";
- il D.lgs. 5/12/2005 n. 252 è denominato "Decreto";
- la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione è denominata "COVIP";
- il Progetto di riforma delle prestazioni allegato al presente Statuto e parte integrante e sostanziale dello stesso è denominato "Progetto".

Tutte le indicazioni nelle quali la "Cassa" è posta in alternativa alla "Società" delimitano ed identificano i periodi di operatività rispettivamente dell'una e dell'altra.

4. Il Fondo è iscritto al numero 1385 della sezione speciale dell'Albo tenuto dalla Covip.

b) erogare agli iscritti in pensione il trattamento pensionistico goduto secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 32 lettera b) della L. 22/12/1997 n.449.

Articolo 2

1. Il Fondo, sino al 5/9/1997 - data di liquidazione della Società, in attuazione di quanto stabilito agli articoli 4 e 5 del D.lgs. 20/11/1990 n. 357, aveva la finalità di assicurare il mantenimento del trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dallo Statuto del Fondo esonerato approvato con DPR 17/3/1970 n. 550 e successive modificazioni e integrazioni, erogando le prestazioni differenziali rispetto a quelle tempo per tempo dovute dall'AGO e, in mancanza, quelle dovute secondo il predetto Statuto.

2. La Cassa o le Società sono solidalmente responsabili verso gli iscritti, i pensionati ed i terzi delle obbligazioni statutarie del Fondo.

3. Dal 6/9/1997 e fino alla data di approvazione del presente Statuto il Fondo ha lo scopo esclusivo di:

a) riconoscere agli iscritti in servizio alla predetta data trattamenti pensionistici integrativi dell'AGO secondo le previsioni di cui all'art. 59, comma 32 lettera a) e comma 33, della L. 22/12/1997 n. 449;

4. Dalla data di approvazione del presente Statuto, il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare:

a) ai titolari di rendita differita di cui alla lettera a) del precedente comma 3 che abbiano optato, ai sensi del successivo art. 38, per il nuovo regime disciplinato dalla Sezione A, prestazioni complementari dell'A.G.O. così come disciplinate al successivo Titolo IV;

b) ai titolari di rendita differita di cui alla lettera a) del precedente comma 3 che non abbiano esercitato l'opzione di cui alla precedente lettera a), i trattamenti integrativi dell'AGO di cui alla lettera a) del richiamato comma 3;

c) agli iscritti in quiescenza alla data di approvazione del presente Statuto, che non abbiano optato, ai sensi del successivo art. 38, per il nuovo regime disciplinato dalla Sezione A, il trattamento pensionistico maturato di cui alla lettera b) del comma precedente;

d) agli iscritti in quiescenza alla data di cui alla precedente lettera c), che abbiano optato, ai sensi del successivo art. 38, per il passaggio alla Sezione A, una prestazione in capitale, rendita o in forma mista, determinato in conformità alle previsioni di cui al successivo Titolo IV sulla base del capitale spettante in applicazione dell'allegato Progetto.

5. Il Fondo è ripartito nelle Sezioni separate di seguito indicate:

- Sezione A, operante secondo il sistema della capitalizzazione individuale per gli iscritti di cui alle lettere a) e d) del comma precedente;
- Sezione B, a prestazione definita per gli iscritti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.

6. Pur nell'unitarietà soggettiva del Fondo, l'attività delle Sezioni A e B è disciplinata rispettivamente nei Titoli IV e V del presente Statuto. Dette Sezioni operano in piena separatezza gestionale e contabile nei limiti e secondo le previsioni di cui all'allegato Progetto. Il patrimonio delle Sezioni A e B è destinato a garantire le prestazioni degli iscritti a ciascuna Sezione.

7. Il patrimonio del Fondo non può essere distratto dal fine al quale è destinato.

Articolo 3

1. Sono iscritti al Fondo in attività di servizio tutti i dipendenti della Cassa in attività di servizio alla data del 31/12/1990, e già iscritti al

Fondo disciplinato dallo Statuto approvato con DPR 17/3/1970 n. 550 e successive modificazioni e integrazioni, che non abbiano maturato ed esercitato alla data di approvazione del presente Statuto il diritto alla pensione diretta secondo le norme statutarie vigenti tempo per tempo, così come modificate dalle norme legislative introdotte in materia previdenziale;

2. Sono iscritti in quiescenza del Fondo coloro che, alla data di approvazione del presente Statuto, hanno maturato ed esercitato il diritto a pensione diretta integrativa o sostitutiva a carico del Fondo ancorché di importo nullo.

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE

Articolo 4

1. Gli organi del Fondo sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

2. I componenti di tali organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. In fase di prima applicazione di tale limite, in conformità alle indicazioni emanate dalla COVIP, i rappresentanti in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto che abbiano già svolto non oltre tre mandati consecutivi potranno candidarsi per un ulteriore mandato.

Articolo 5

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo e firma i documenti che comportano impegni per il Fondo, salvo delega espressa del Consiglio ad altri Consiglieri o al Direttore Amministrativo, se nominato, per specifiche attività.

2. Il Presidente:

- a) sovrintende al generale funzionamento del Fondo;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) mantiene i rapporti con la COVIP e con tutti gli organismi esterni;
- d) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente la cui firma, di fronte ai terzi, fa prova della legittimità della sostituzione. In caso di impedimento di entrambi, le medesime funzioni vengono adempiute dal Consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo fra i propri membri.

5. Al Presidente compete un'indennità di carica annua pari a Euro 18.000,00. Al Vicepresidente compete un'indennità di carica annua pari a Euro 9.000,00; entrambi gli importi vengono raggugliati annualmente in base all'indice Istat di rivalutazione monetaria.

Articolo 6

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.

2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'assenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Sono, inoltre, da ricomprendere tra le cause di incompatibilità:

- a) la sussistenza di contenzioso nei confronti del Fondo;
- b) la sussistenza di interessi legati a rapporti professionali, commerciali o imprenditoriali con il Fondo.

4. La perdita dei requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità di cui ai commi 2 e 3 comportano la decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione.

5. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli iscritti ha luogo a norma del successivo articolo 12.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti da coloro che nella graduatoria dell'ultima elezione seguono immediatamente gli eletti; mancando questa possibilità si deve procedere alla elezione dei Consiglieri mancanti.

7. Alla scadenza del mandato, i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica finché non subentrino i relativi successori.

8. Il mandato del membro subentrato cessa allo spirare del termine del mandato del membro sostituito.

9. Le funzioni di Segretario del Consiglio vengono di norma svolte dal Direttore, ferma rimanendo la facoltà del Consiglio di scegliere il

Segretario tra soggetti diversi dal Direttore. In caso di assenza o impedimento dello stesso il Consiglio nomina un suo sostituto.

10. Qualora - per effetto di accordi collettivi, anche aziendali, validamente stipulati e recepiti dal Consiglio di Amministrazione - il Fondo venga individuato quale strumento per la realizzazione di una forma di previdenza complementare collettiva, la composizione del Consiglio di amministrazione di cui al presente articolo sarà debitamente modificata in dipendenza degli accordi stipulati e recepiti dal Consiglio.

Articolo 7

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'organizzazione e la gestione del Fondo. In particolare il Consiglio:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) nomina il Responsabile del Fondo - il quale deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente - e ne fissa gli emolumenti. Lo stesso cessa dall'incarico in coincidenza con la scadenza del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato.
- c) valuta l'esigenza di redigere un Regolamento applicativo dello Statuto ed eventualmente ne cura la predisposizione;
- d) delibera, su proposta del Direttore Amministrativo, se nominato, in merito alle assunzioni e alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti del Fondo, e ne determina le attribuzioni;
- e) delibera sui bilanci annuali del Fondo;
- f) delibera sulle modificazioni dello Statuto del Fondo e dell'annesso Regolamento elettorale;
- g) delibera sulla ripartizione dei proventi derivanti dalla liquidazione dei cespiti rientranti nel patrimonio del Fondo e di ogni altra accertata disponibilità in attuazione dei criteri di cui all'art.11 dell'allegato Progetto;

- h) individua le Compagnie di assicurazione a cui eventualmente affidare l'erogazione delle rendite e delibera la stipula delle relative convenzioni;
- i) decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse finanziarie;
- j) decide in merito agli investimenti del patrimonio;
- k) individua gli eventuali soggetti tra quelli indicati all'art.6 del Decreto ai quali affidare la gestione del patrimonio e delibera la stipula delle relative convenzioni;
- l) individua l'eventuale Banca depositaria delle risorse affidate in gestione e delibera la stipula della relativa convenzione;
- m) verifica l'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti e alle relative disposizioni attuative;
- n) adotta le scritture contabili secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti;
- o) individua l'eventuale società di revisione contabile;
- p) adotta tutte le delibere necessarie per l'eventuale attivazione della funzione di controllo interno e di controllo sulla gestione;
- q) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli associati e per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità alle istruzioni della COVIP;
- r) segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per salvaguardarne l'equilibrio stesso;
- s) può attribuire incarichi a singoli Consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
- t) può nominare al suo interno Commissioni con compiti operativi o consultivi disciplinati da appositi regolamenti;
- u) può attribuire deleghe al Presidente e/o al Direttore Amministrativo, se nominato, per l'espletamento di determinati compiti e attribuzioni;

v) delibera su tutte le materie che la legge e lo Statuto non riservano ad altri organi del Fondo.

2. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

3. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile, in quanto applicabili.

Articolo 8

1. Il Consiglio di Amministrazione apporta le modifiche allo Statuto e al Regolamento del Fondo necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di legge ovvero alle indicazioni emanate dalla COVIP.

2. Le modifiche allo Statuto diverse da quelle di cui al comma 1 e dall'art. 6 comma 10, sono deliberate dalla maggioranza assoluta degli iscritti, mediante referendum.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede agli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente nei confronti della COVIP.

4. L'entrata in vigore delle modifiche statutarie è subordinata alla loro approvazione da parte della COVIP.

Articolo 9

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno tre membri del Consiglio medesimo.
2. Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche mediante collegamento in videoconferenza.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito di convocazione che deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della adunanza.
4. La convocazione deve essere inviata con lettera raccomandata o fax almeno otto giorni prima della adunanza. Per la trattazione di problemi di assoluta urgenza la convocazione può essere inviata mediante telegramma, fax o posta elettronica a ciascun membro con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata. In tal caso l'avviso contiene la dicitura "convocazione d'urgenza". Il Consiglio di Amministrazione è altresì validamente convocato, anche nei casi in cui le forme previste nel presente articolo non venissero rispettate, qualora tutti i componenti siano presenti all'adunanza.
5. Le sedute del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno sei dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti gli oggetti indicati alla lettera d) ed a quelli ricompresi tra la lettera f) e la lettera l) del precedente articolo 7 comma 1 nonché per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, occorre il voto favorevole di almeno sette membri del Consiglio.
7. I verbali vengono trasmessi ai Consiglieri, i quali possono esprimere osservazioni.
8. I verbali, eventualmente integrati, sono approvati nella successiva adunanza e, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono trascritti nell'apposito libro.
9. Il Consigliere che non interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive senza alcuna giustificazione - da comunicare tempestivamente e comunque prima della riunione - può essere considerato decaduto con deliberazione del Consiglio, che provvede alla sostituzione con le modalità di cui all'art.6 comma 6.
10. Per i membri del Consiglio di Amministrazione è previsto il pagamento di un gettone giornaliero di presenza per i lavori preparatori e la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle Commissioni consiliari e per le attività di rappresentanza del Fondo espressamente autorizzate, pari a Euro 400,00, ragguagliati annualmente in base all'indice Istat di rivalutazione monetaria.
11. In ogni caso ai membri del Consiglio di Amministrazione compete il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 10

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione e può essere individuato fra i Consiglieri.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto e della COVIP;
 - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento – applicabili al Fondo in virtù della normativa tempo per tempo vigente ed in relazione alla struttura dello stesso;
 - c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Articolo 11

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi eletti dagli iscritti con le modalità indicate nell'art. 12.
2. Nella prima riunione il Collegio dei Sindaci nomina il Presidente.
3. I componenti il Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Al Collegio spettano i compiti e i poteri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività con lo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge.
5. In particolare i Sindaci debbono:
 - a) accertare la conformità delle delibere del Consiglio di Amministrazione alla legge, allo Statuto del Fondo e alle delibere precedentemente adottate dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
 - b) controllare le scritture contabili;
 - c) compiere ispezioni e riscontri di cassa;

- d) esaminare i bilanci annuali del Fondo sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo.
7. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP ogni eventuale irregolarità riscontrata in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo. In tal caso, il Collegio trasmetterà alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 ultimo comma del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
8. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.
9. Delle comunicazioni alla COVIP il Collegio invia copia al Presidente del Fondo.
10. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica 3 anni e possono essere rieletti nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2..
11. I componenti effettivi del Collegio dei Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono convocati con le stesse modalità; essi esercitano la loro funzione a norma degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
12. Per le giornate di effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai Sindaci è riconosciuto un gettone di presenza di misura pari a quella prevista per i membri del Consiglio di Amministrazione.
13. Nel rispetto dell'ordine di graduatoria della relativa elezione sono altresì nominati i Sindaci supplenti in numero pari a quello dei Sindaci effettivi.
14. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dei membri effettivi del Collegio Sindacale, subentrano i membri supplenti nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
15. Qualora venga meno la possibilità di integrare i membri cessati occorrerà procedere ad una nuova elezione dei membri effettivi e supplenti mancanti. I membri del Collegio Sindacale eletti nel corso del triennio durano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
16. Al Presidente del Collegio dei Sindaci ed ai Sindaci, viene liquidato un compenso pari rispettivamente ad euro 15.000,00 e euro 12.000,00 all'anno.
17. Detti compensi vengono ragguagliati annualmente in base all'indice Istat di rivalutazione monetaria. Ai componenti del Collegio spetta altresì il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni.
18. Al verificarsi degli eventi di cui al precedente articolo 6, comma 10, la composizione del Collegio dei Sindaci viene adeguata in conformità ai criteri ivi stabiliti.
19. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della

verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

20. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

21. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

22. Il Sindaco che non interviene in un esercizio, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio o a due riunioni Consiliari consecutive può essere considerato decaduto con deliberazione del Collegio. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 13.

Articolo 12

1. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci avviene secondo le modalità previste nel Regolamento elettorale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 10.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti tra gli iscritti. Possono essere candidati unicamente soggetti iscritti al Fondo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 commi 2 e 3.

3. In seno al Consiglio di Amministrazione deve essere garantita la rappresentanza degli iscritti ad entrambe le sezioni in numero direttamente proporzionale al numero dei rispettivi iscritti.

4. Fermo rimanendo quanto previsto al precedente comma 3 in ordine alla proporzionalità del numero dei Consiglieri, ciascuna sezione deve essere rappresentata da almeno un Consigliere di Amministrazione.

5. I membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale sono eletti dagli iscritti tra coloro che possiedono i requisiti di cui all'art.11 comma 3 del presente Statuto. Possono essere eletti anche soggetti non iscritti al Fondo.

TITOLO III - FINANZIAMENTO E GESTIONE

Articolo 13

1. I proventi del Fondo sono costituiti:
 - a) dagli eventuali contributi e dagli apporti a carico delle società convenzionate, nella misura prevista dai contratti collettivi tempo per tempo vigenti;
 - b) dagli eventuali contributi a carico degli iscritti alla Sezione A, nonché, dalla quota di trattamento di fine rapporto, eventualmente destinata al Fondo in conformità agli accordi collettivi tempo per tempo vigenti;
 - c) dai redditi del patrimonio;
 - d) dagli altri eventuali proventi ordinari e straordinari che a giusto titolo gli pervengano.
2. Il patrimonio del Fondo è costituito:
 - a) dalla somma dei saldi delle posizioni individuali degli iscritti alla Sezione A;
 - b) dalle riserve tecniche a copertura delle prestazioni spettanti agli iscritti alla Sezione B.

Articolo 14

STATUTO

1. La gestione finanziaria del Fondo viene attuata nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti ed in conformità alle istruzioni all'uopo emanate dalla COVIP.

2. Gli investimenti del Fondo sono effettuati avendo riguardo agli obiettivi di:

- diversificazione degli investimenti;
- efficiente gestione del portafoglio;
- diversificazione dei rischi;
- contenimento dei costi;
- massimizzazione dei rendimenti.

Articolo 15

1. Le spese generali di gestione che non siano imputabili direttamente ad una singola Sezione e per le quali il Fondo non disponga di risorse all'uopo accantonate in fase di riparto delle disponibilità patrimoniali a norma del Progetto sono imputate alle Sezioni A e B in proporzione ai rispettivi patrimoni. In sede di eventuale riparto, deve in ogni caso essere garantita la copertura della riserva matematica posta a garanzia delle prestazioni della Sezione B.

2. Le eventuali spese e commissioni relative alla gestione delle risorse sono poste direttamente a carico della Sezione cui si riferiscono.

Articolo 16

1. L'esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per ciascun esercizio finanziario è compilato un bilancio sul quale, vista la relazione del Collegio dei Sindaci, delibera il Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA SEZIONE A

Articolo 17

1. Scopo specifico della Sezione A è di garantire agli iscritti di cui all'art. 2 comma 3, lettere a) e d) l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, in conformità con il principio di capitalizzazione individuale.

2. Le posizioni individuali degli iscritti alla Sezione A non possono essere vincolate, alienate o cedute sotto forma alcuna né in tutto né in parte.

Articolo 18

1. Il patrimonio della Sezione A è costituito dall'importo corrispondente alla somma delle posizioni individuali degli iscritti alla Sezione determinata in conformità al Progetto.

2. L'importo della posizione individuale di ogni iscritto alla Sezione A è rappresentato dal valore spettante ai sensi del citato progetto di

riforma al netto dell'eventuale residuo debito per prestiti contratti con il Fondo.

Articolo 19

Per la gestione del patrimonio della Sezione A il Fondo può stipulare convenzioni con i soggetti gestori a ciò abilitati dalla legge, scelti in base ad elementi di solidità, affidabilità e andamento dei rendimenti in rapporto alle tipologie di investimento.

Articolo 20

1. La Sezione A del Fondo è finanziata tramite:

- a) l'eventuale contributo a carico delle società determinato a norma degli accordi collettivi tempo per tempo vigenti e depositati presso il Fondo;
- b) l'eventuale contributo a carico dell'iscritto;
- c) una quota ovvero l'intero trattamento di fine rapporto in corso di maturazione.

2. La decorrenza e la misura dei versamenti a carico delle società e degli iscritti, nonché del trattamento di fine rapporto, è stabilita negli

accordi collettivi tempo per tempo vigenti e depositati presso il Fondo.

3. In caso di interventi di riorganizzazione societaria che determinino il passaggio degli iscritti alle dipendenze di altra società o ente, è consentita la prosecuzione dei flussi contributivi anche da parte del nuovo datore di lavoro previa stipula di idoneo accordo e limitatamente ai soli lavoratori già iscritti al Fondo.

4. Ogni altra disponibilità, determinata e ripartita ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Progetto di Riforma, è riservata unicamente ai destinatari del richiamato progetto.

Articolo 21

1. Per ciascun iscritto alla Sezione A viene istituita una posizione individuale, che viene rivalutata sulla base dei risultati della gestione finanziaria ed è comunicata annualmente a ciascun iscritto.

2. Le modalità di informazione periodica e trasparenza che il Fondo adotta nei confronti degli iscritti devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed ai principi dettati dalla COVIP.

Articolo 22

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per gli iscritti alla Sezione A si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

4. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto precedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ivi compreso il Fondo Pensioni per il Personale della C.C.R.V.E., può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

5. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

6. Nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche sono, su richiesta dell'iscritto, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Articolo 23

1. La prestazione erogata in forma di rendita è determinata, in base a criteri di corrispettività ed in conformità al principio della

capitalizzazione, dalla conversione del montante maturato sulla posizione individuale all'atto del pensionamento.

2. Per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma che precede, il Fondo si avvale di una convenzione con una o più Compagnie di assicurazione.

Articolo 24

1. Gli iscritti alla Sezione A, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione, così come stabiliti dagli accordi collettivi tempo per tempo vigenti, possono esercitare una delle seguenti opzioni:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare disciplinata dal Decreto;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione

dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;

- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

2. In via straordinaria, l'opzione di cui alla lettera d) può altresì essere esercitata dagli iscritti alla Sezione A, all'atto della manifestazione della volontà di adesione alle previsioni del progetto di riforma delle prestazioni ovvero entro sei mesi dalla formalizzazione dell'adesione alla predetta sezione purché prima della maturazione del diritto alle prestazioni.

3. Al di fuori dei casi indicati al comma che precede e di quanto previsto al successivo articolo 29, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

4. Il Fondo provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al presente articolo e al precedente articolo 23 entro sei mesi dalla comunicazione dell'iscritto fatti salvi diversi, purché più favorevoli all'iscritto, termini stabiliti dal Progetto.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere da a) a d) esercitati da parte di soggetti destinatari del Progetto di Riforma, il requisito di iscritto

viene mantenuto sino al completamento del piano di riparto delle risorse del Fondo, con conseguente diritto ad eventuali importi supplementari.

Articolo 25

1. In caso di morte dell'iscritto alla Sezione A prima del pensionamento, l'inerte posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

2. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

Articolo 26

1. In costanza del rapporto di lavoro, l'iscritto alla Sezione A ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, eventualmente dovuta in conformità agli accordi collettivi tempo per tempo vigenti, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo, in ottemperanza ai medesimi accordi in atto al momento dell'esercizio dell'opzione. E' possibile riattivare la

contribuzione in qualsiasi momento, nei limiti e secondo le modalità definite dagli accordi collettivi tempo per tempo vigenti.

2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 1, la contribuzione a carico della società è disciplinata dagli accordi collettivi tempo per tempo vigenti.

Articolo 27

1. All'iscritto alla Sezione A che abbia maturato almeno 2 anni di iscrizione al Fondo è data la facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare disciplinata dal Decreto.

2. La facoltà contemplata dal precedente comma 1 viene esercitata mediante domanda da inviare al Fondo con lettera raccomandata.

3. Fatte salve le previsioni di cui al precedente articolo 24, comma 4, il trasferimento comporta, con pari decorrenza, la perdita dello status di iscritto al Fondo.

4. Gli adempimenti a carico del Fondo, conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui al presente articolo, sono espletati nel termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione stessa fatti salvi diversi, purché più favorevoli, termini stabiliti dal Progetto.

Articolo 28

1. L'iscritto alla Sezione A può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Articolo 29

A favore degli iscritti alla Sezione A in attività di servizio il Fondo può stipulare apposite polizze assicurative per il caso di morte e invalidità totale e permanente, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante una quota della contribuzione.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLA SEZIONE B

Articolo 30

Scopo specifico della Sezione B, operante secondo lo schema tecnico della prestazione definita, è quello di garantire:

- a) agli iscritti di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 2 e ai loro superstiti aventi diritto un trattamento pensionistico integrativo delle prestazioni a carico dell'AGO, secondo le previsioni ivi richiamate;
- b) agli iscritti di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 2, l'erogazione dei trattamenti pensionistici nella misura preesistente alla data di approvazione del presente progetto di riforma, in conformità alle disposizioni richiamate al predetto comma.

Articolo 31

Le prestazioni per gli iscritti alla Sezione B consistono in un trattamento di pensione:

- a) diretta di vecchiaia, anzianità, sostitutiva o invalidità;
- b) indiretta o di reversibilità.

Articolo 32

1. La pensione diretta di vecchiaia, anzianità e invalidità e quella indiretta o di reversibilità spetta con decorrenza pari a quella della corrispondente prestazione a carico dell'AGO.

2. La pensione di reversibilità non è dovuta al coniuge dell'iscritto in caso di matrimonio celebrato successivamente alla data di approvazione del presente Statuto.

Articolo 33

1. La misura delle prestazioni di cui al comma 1 dell'art. 32 è determinata in conformità alle previsioni di cui all'art. 59, comma 32 lettere a) e b) e comma 33, della Legge 22/12/1997 n. 449.

2. Le prestazioni di cui al comma precedente possono essere erogate direttamente o tramite apposita convenzione stipulata con una o più Compagnie di assicurazione.

Articolo 34

Qualora l'erogazione delle prestazioni, immediate e differite, rimanga direttamente in capo al Fondo, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente a redigere il bilancio tecnico della Sezione B, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 35

1. I beneficiari di prestazioni sostitutive dell'AGO sono tenuti ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per ottenere le prestazioni a carico dell'AGO, nella più elevata misura consentita dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti; all'uopo l'iscritto o gli aventi diritto sono altresì tenuti a fornire, a richiesta del Fondo, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'applicazione delle disposizioni del presente Statuto.

2. Nel caso di inottemperanza alle prescrizioni del precedente comma, il Fondo è liberato da ogni obbligazione per il periodo di inosservanza dei relativi adempimenti del precedente comma.

Articolo 36

1. Alla data di approvazione del presente Statuto, il patrimonio della Sezione B è costituito dall'intero patrimonio del Fondo al netto delle dotazioni iniziali degli iscritti che esercitano l'opzione di cui all'art. 2 comma 4, lettere a) e d), determinate secondo i criteri di cui al Progetto di riforma e che costituiscono il patrimonio iniziale della Sezione A.

2. Alla data di effettiva attuazione del presente Statuto e del collegato Progetto di riforma delle prestazioni, secondo quanto previsto al primo comma dell'art.12 del Progetto stesso, la quota di patrimonio che risulterà in eccedenza rispetto a quanto necessario a garantire agli aderenti alla sezione B le prestazioni di cui al precedente art.30 verrà destinata alla Sezione A, per il riconoscimento di tutti i miglioramenti e prestazioni previsti dal Progetto di riforma.

Articolo 37

1. Gli iscritti al Fondo che intendano optare per il regime disciplinato dalla Sezione A devono manifestare tale volontà in occasione del Referendum indetto per l'approvazione del Progetto e del presente Statuto.

2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma che precede è irrevocabile.

solidale della Società o dei suoi aventi causa per le obbligazioni del Fondo medesimo.

3. Per coloro che optino per il regime disciplinato dalla Sezione A è costituita una posizione individuale iniziale, corrispondente alla quota del patrimonio della Sezione B del Fondo di pertinenza di ciascun iscritto determinata a norma del Progetto.

3. Al fine di garantire la necessaria continuità ed il corretto andamento delle delicate procedure di trasformazione, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale rimane in carica fino all'avvio di tutte le conseguenti problematiche e, comunque, non oltre l'approvazione del bilancio 2010.

4. All'atto del passaggio alla Sezione A ovvero entro sei mesi dall'esercizio dell'inerente opzione, ogni iscritto può accedere alla riscossione della posizione individuale attribuitagli nell'ambito della predetta Sezione.

Articolo 38

1. Il presente Statuto sostituisce lo Statuto previgente ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta approvazione definitiva da parte della COVIP.

2. Restano salvi e impregiudicati i diritti del Fondo, degli iscritti in servizio, degli iscritti in pensione e dei terzi, derivanti dalle norme dello Statuto precedentemente vigente, relativi alla responsabilità